



AVVISO PUBBLICO INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E PROFESSIONISTI - ANNO 2019

Titolo I
Requisiti generali

Art. 1

Oggetto e misure finanziarie

1. Il presente Avviso pubblico favorisce la realizzazione di progetti delle microimprese, piccole e medie imprese (PMI) e professionisti, con sede sul territorio regionale che si presentano sui mercati internazionali con l'obiettivo di rafforzare la competitività, l'internazionalizzazione e la promozione dell'export, mediante azioni integrate che valorizzino le produzioni e il contesto regionale di provenienza.
2. I contributi, sono concessi in regime "de minimis" in conformità alla normativa comunitaria relativa alla programmazione POR FESR 2014-2020 Umbria, Asse III (COMPETITIVITA' DELLE PMI) Azione 3.3.1. "Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale", approvato dalla Commissione Europea in data 12/02/2015 con Decisione C(2015)929.
3. Il presente avviso pubblico (Allegato A) è emanato nel rispetto dei criteri fissati nella Deliberazione della Giunta regionale n. 398 del 01/04/2019 avente ad oggetto: "Indirizzi e criteri per la definizione dell'avviso pubblico: Internazionalizzazione delle imprese e professionisti – anno 2019".

Art. 2

Risorse finanziarie e riserve

1. Le risorse finanziarie disponibili per il presente Avviso a favore di imprese singole o associate, iscritte alla competente Camera di Commercio, ammontano ad euro 1.800.000,00 a valere sull'Asse III, Azione 3.3.1. del POR FESR 2014-2020, e trovano copertura sul Bilancio regionale anni 2019 e 2020.
2. Le risorse finanziarie disponibili per il presente Avviso a favore dei professionisti, singoli o associati, ammontano ad euro 200.000,00 a valere sull'Asse III, Azione 3.3.1. del POR FESR 2014-2020, e trovano copertura sul Bilancio regionale anni 2019 e 2020.
3. La regione Umbria si riserva la facoltà – con atto del Dirigente responsabile - di chiudere anticipatamente la procedura di presentazione delle domande a fronte di esaurimento delle risorse disponibili. Così come si riserva la facoltà di prolungare i termini di scadenza o di riapertura del presente avviso, a fronte della disponibilità di ulteriori risorse, mediante pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale della Regione.

Art. 3

Beneficiari

1. I soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni previste nel presente avviso sono di seguito indicati:
 - a) le Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI), così come le stesse sono definite nell'allegato 1 del Reg. 651/2014, e le attività libero professionale in forma societaria (STP) come disciplinata dal Decreto 8 febbraio 2013, n. 34 avente ad oggetto: "Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, emanato ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183" e s.m.i., in forma singola o aggregata;

- b) i liberi professionisti, in forma singola o aggregata, in quanto equiparati alle imprese, così come disposto dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 593 del 31/05/2017 avente ad oggetto: "POR FESR Umbria 2014-2020. Estensione del Programma ai liberi professionisti" che svolgono:
 - I. professioni regolamentate per le quali è necessaria l'iscrizione ad appositi Albi o elenchi tenuti dagli Ordini o Collegi;
 - II. professioni per le quali non è prevista l'iscrizione ad un Albo o Collegio, cosiddette "professioni non regolamentate", comunque in possesso di partita IVA.
- 2. I soggetti di cui al precedente comma 1, possono presentare una sola domanda. Nell'ipotesi di esclusione della domanda presentata, lo stesso soggetto, singolo o aggregato, può ripresentare una nuova richiesta di contributo a far data dal giorno successivo al ricevimento della comunicazione pec di esclusione, trasmessa dal Servizio regionale competente. Saranno in ogni caso escluse le ulteriori richieste di contributo presentate prima della suddetta comunicazione. L'esclusione del singolo soggetto richiedente comporterà l'esclusione dell'intera aggregazione.

Art. 4

Modalità di partecipazione in forma aggregata

- 1. Le imprese o i professionisti di cui all'articolo 3, comma 1, possono partecipare in forma aggregata in una delle seguenti tipologie di aggregazione:
 - a) Reti di imprese senza personalità giuridica (Rete-Contratto).
 - b) Reti di imprese con personalità giuridica (Rete-Soggetto).
 - c) Consorzi o Società Consortili.
 - d) Associazione Temporanea d'Impresa (ATI), Associazione Temporanea di Scopo (ATS) e Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (RTI).
 - e) Altre modalità conformi alle normative europee e nazionali vigenti in materia;
- 2. Le aggregazioni di cui al comma 1, lett. a) sono costituite ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter e 4-quater, prima parte, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5. La Rete-Contratto è redatta per atto pubblico, o per scrittura privata autenticata, o per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La Rete-Contratto è soggetta ad iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante. L'efficacia del Rete-Contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che sono sottoscrittori originari.
- 3. Le aggregazioni di cui al comma 1, lett. b) sono costituite ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater ultima parte del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5. La Rete-Soggetto è costituita con contratto stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La Rete-Soggetto è iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede.
- 4. Le aggregazioni di cui al comma 1, lett. c) sono costituite ai sensi degli artt. 2602 e seguenti del codice civile.
- 5. Le aggregazioni di cui al comma 1, lett. d) ed e) sono costituite per contratto redatto o con la forma dell'atto pubblico, o della scrittura privata autentica, o della scrittura privata purché registrata.

6. Ogni forma aggregata che presenta domanda dovrà assicurare la partecipazione attiva al progetto di almeno tre soggetti beneficiari e tale requisito deve rimanere sino alla fase di rendicontazione delle spese di progetto relative all'intera aggregazione.
7. Ciascuna impresa o professionista, può partecipare alla presentazione di una sola domanda di finanziamento. In caso di partecipazione di reti soggetto, consorzi o società consortili, detti soggetti devono indicare per quali imprese si intende presentata la domanda di finanziamento e quale tra esse svolge la funzione di capofila e la percentuale di spesa di ciascuna impresa.
8. Ciascuna forma aggregata dovrà essere costituita alla data di presentazione della proposta di progetto, oppure le imprese e i professionisti si impegnano alla sua costituzione nei trenta giorni successivi alla data di invio della comunicazione di ammissione a contributo.
9. Il contributo è erogato direttamente a ciascuna impresa o professionista partecipante all'aggregazione, relativamente alla percentuale di spesa indicata nella richiesta di contributo stessa.

Art. 5

Requisiti di partecipazione

1. Ogni impresa, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), deve dichiarare di possedere alla data di presentazione della domanda i seguenti requisiti:
 - a) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (DURC);
 - b) appartenere alla categoria delle microimprese, piccole e medie imprese (PMI), secondo la nozione di cui all'articolo 2, dell'Allegato I al Reg. (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, GUUE n. 187 del 26 giugno 2014, (allegato 6 – Definizione PMI) a condizione che occupino alla data di presentazione della domanda uno o più dipendenti a tempo pieno e indeterminato. Nel caso di aggregazioni la maggioranza delle imprese partecipanti deve avere alla data di presentazione della domanda, un numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato pari o superiore ad 1 (uno).
 - c) essere iscritta nel Registro delle Imprese, tenuto presso la CCIAA territorialmente competente nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione dell'avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
 - d) esercitare un'attività economica, espressamente riportata nella domanda, riconducibile ad una delle Sezioni ATECO 2007 di cui all'allegato B);
 - e) avere sede legale o locale nel territorio regionale. La sede locale è sede d'attuazione del progetto;
 - f) non aver presentato domanda per il presente avviso, mediante altro soggetto economico, secondo la nozione di "impresa unica" come definita all'art. 2, comma 2, del Reg.(UE) n.1407/2013; tale condizione si applica anche nella fattispecie che la stessa persona fisica detenga la maggioranza di altre imprese;
 - g) essere operativa e nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalle leggi in materia, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
 - h) non essere stata oggetto nei precedenti 3 anni di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche, per carenza

- dei requisiti essenziali o per irregolarità della documentazione prodotta per cause imputabili all'impresa e non sanabili;
- i) possedere capacità di contrarre ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - j) osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, inserimento dei disabili, pari opportunità e tutela dell'ambiente;
 - k) essere in regola con la normativa antimafia;
 - l) non avere usufruito in precedenza di altri finanziamenti pubblici, anche parziali, per le stesse spese oggetto di richiesta di contributo col presente progetto;
 - m) di non aver superato il limite di € 200.000,00 stabilito come importo complessivo massimo degli aiuti "de minimis" concedibili ad una "impresa unica", così come definita dall'art. 2, comma 2, del Reg.(UE) n.1407/2013, considerato a copertura dell'intero contributo richiesto.
2. Ogni professionista, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), dovrà dichiarare quanto indicato al comma precedente del presente articolo con le seguenti variazioni:
- a) relativamente al precedente comma 1, lettera a) deve dichiarare la regolarità contributiva nei confronti della propria Cassa di Previdenza o alla gestione separata INPS, iscrizione e regolarità INAIL, **o altra assicurazione obbligatoria in conformità alla vigente normativa in materia. I soggetti che inseriranno il numero di una assicurazione diversa dall'INAIL, dovranno allegare alla domanda di contributo apposita autodichiarazione, ai sensi di legge, con indicati gli estremi di identificazione del soggetto assicurativo, nonché i riferimenti normativi per i quali è consentita la deroga alla iscrizione INAIL**;
 - b) relativamente al precedente comma 1, lettera b) può partecipare anche in mancanza di dipendenti;
 - c) relativamente al precedente comma 1, lettera c) deve dichiarare di essere iscritto nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione dell'avviso al relativo Ordine o Collegio, ove obbligatorio per legge e, in ogni caso, essere in possesso di partita IVA rilasciata dall'Agenzia delle Entrate sempre nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
3. Ciascun soggetto partecipante, nei vari allegati ove è richiesto di indicare la propria forma giuridica, dovrà riportare obbligatoriamente una delle definizioni ISTAT di cui alla "Classificazione delle forme giuridiche delle unità locali" reperibile all'indirizzo: <https://www.istat.it/it/files//2011/01/classformegiuridiche.pdf>

Art. 6

Oggetto degli interventi

1. Saranno finanziate le attività riguardanti l'internazionalizzazione, conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013, come meglio specificate al successivo art. 11, di seguito elencate:
- a) show room e uffici di rappresentanza all'estero, partecipazione a fiere e iniziative promozionali all'estero;
 - b) consulenze e attività di supporto specialistico all'internazionalizzazione;
 - c) attività finalizzate alla costituzione di partnership con imprese estere;
 - d) altre attività .

2. Non saranno finanziate le attività che ricadono nei limiti fissati dall'art 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Art. 7

Misura delle agevolazioni

1. Ciascun progetto, se presentato dalla singola PMI o singolo professionista, potrà essere ammesso per un importo di spesa non inferiore ad € 50.000,00 e non superiore a € 100.000,00 – al netto IVA.
2. Ciascun progetto, se presentato in forma aggregata, potrà essere ammesso per un importo di spesa non inferiore ad € 100.000,00 e non superiore a € 200.000,00 – al netto IVA.
3. Il contributo concesso alla singola PMI o al singolo professionista è pari al 40% delle spese ammesse, al netto IVA, ed è pari al 50% per le aggregazioni.
4. Ogni impresa o soggetto partecipante in forma singola, dovrà rendicontare almeno il 70% delle spese ammesse a contributo, considerate al netto IVA. Nel caso di partecipazione aggregata la percentuale del 70% è calcolata sul totale delle spese dell'intera aggregazione, al netto IVA.
5. Ogni impresa partecipante in forma aggregata si impegna, al momento della presentazione della domanda, alla compartecipazione delle spese con una percentuale non inferiore al 18% del costo totale del progetto, al netto IVA. La percentuale del 18% dovrà essere mantenuta sino alla conclusione del progetto e sarà calcolata proporzionalmente sul totale delle spese che risultino pari o superiori al 70% a quelle presentate in sede di rendicontazione.
6. La domanda di ammissione verrà esclusa qualora le spese ammissibili riferite nel progetto non raggiungano la soglia minima indicata ai precedenti commi 1 e 2 e non rispettino le percentuali stabilite ai commi 4 e 5.
7. Il rispetto delle condizioni di cui al comma precedente sarà verificato anche a seguito di eventuali richieste di variazione al progetto già ammesso a finanziamento.

Art. 8

Regime di aiuto

1. Gli interventi previsti dal presente avviso sono disposti in conformità alla normativa dell'Unione Europea e, in particolare, a quella relativa alla fase di programmazione dei Fondi strutturali 2014-2020, con particolare riferimento al Fondo FESR e del Regolamento (UE) n. 1407/2013 per gli aiuti de minimis.
2. A tal proposito si precisa che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concedibili ad una "impresa unica", così come definita dall'art. 2, comma 2, del Reg.(UE) n.1407/2013, non deve superare il massimale di € 200.000,00, su un periodo di tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario entro il quale il contributo viene concesso e i due esercizi finanziari precedenti).
3. Il legale rappresentante dell'impresa richiedente deve dichiarare i contributi pubblici "de minimis" ottenuti nell'esercizio finanziario entro il quale la domanda è presentata alla Regione e nei due esercizi finanziari precedenti, (Allegato C). La stessa dichiarazione deve essere sottoscritta da ciascun legale rappresentante delle imprese controllate o controllanti.

4. Il legale rappresentante dell'impresa richiedente, inoltre, deve sottoscrivere la dichiarazione di riepilogo degli aiuti "de minimis" concessi a tutte le imprese costituenti la cosiddetta "impresa unica", così come definita dall'art. 2, comma 2, del Reg. (UE) n. 1407/2013 (Allegato D).
5. Eventuali prescrizioni della Commissione Europea che vadano a modificare le previsioni del presente avviso entro il termine per l'invio delle domande di contributo saranno recepite dalla Giunta Regionale con specifico atto.

Art. 9

Divieto di cumulo

1. I contributi previsti dal presente bando non sono cumulabili neppure parzialmente con altre agevolazioni concesse per le medesime spese, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Titolo II

Spese ammissibili a contributo

Art. 10

Principi di ammissibilità

1. L'ammissibilità a contributo delle spese è riconosciuta ai sensi del Regolamento (UE) n.1303/2013.
2. I principi di ammissibilità delle spese sono i seguenti:
 - a) necessità delle azioni ammissibili;
 - b) economicità;
 - c) competenza temporale;
 - d) giustificazione;
 - e) tracciabilità;
 - f) legittimità.
3. Una spesa è necessaria, ai sensi della lettera a) del precedente comma 2), se si riferisce agli interventi per cui si presenta la richiesta di contributo e se è necessaria al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi indicati nel presente avviso.
4. Una spesa è economica, ai sensi della lettera b) del precedente comma 2, se il fornitore è stato scelto secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ("best value for money"), da provare a cura del beneficiario con preventivi, indagini di mercato, tariffari e altri strumenti di prova.
5. Una spesa è di competenza del progetto, ai sensi della lettera c) del precedente comma 2, se è stata sostenuta dopo la presentazione della domanda di ammissione all'avviso e entro la fine del progetto, ai sensi del successivo art. 15, comma 2. Il pagamento può essere effettuato anche dopo detto periodo, ma comunque prima della presentazione del rendiconto.
6. Una spesa è giustificata, ai sensi della lettera d) del precedente comma 2, se il beneficiario fornisce i documenti e le informazioni con le modalità stabilite dal presente avviso. Per giustificare le spese potranno essere ammessi documenti diversi da quelli espressamente previsti, con la preventiva condivisione del Servizio Internazionalizzazione del sistema produttivo e finanza di impresa.

7. Una spesa è tracciabile, ai sensi della lettera e) del precedente comma 2, se ha dato origine ad una effettiva uscita monetaria, rappresentata da bonifici bancari o altre forme tracciabili di pagamento (come pagamenti effettuati con carte di credito; assegni circolari; assegni bancari con la clausola “non trasferibile” di cui è fornita obbligatoriamente copia e di cui è stata data la prova dell’addebito sul conto corrente). I pagamenti per cassa non saranno ammessi in nessun caso.
8. Per la rendicontazione dei pagamenti in valuta diversa dall’Euro, si dovrà prendere in considerazione il cambio ufficiale della BCE alla data di emissione della fattura o di altro documento di spesa.
9. Una spesa è legittima, ai sensi della lettera f) del precedente comma 2, se è stata sostenuta, oltre che rispettando i principi e le regole di rendicontazione, anche la normativa, contabile, fiscale e doganale, previdenziale, giuslavorista e in generale le disposizioni di legge applicabili all’attività che ha dato origine alla spesa.

Art. 11

Spese ammissibili

1. Con riferimento alle attività finanziabili, di cui al precedente articolo 6, sono ammissibili le spese di seguito indicate che rispettino i principi di cui al precedente art. 10 e che non ricadano nelle previsioni di cui al successivo art. 12:

A) Iniziative promozionali all'estero e partecipazione a fiere internazionali:

- I. le spese per show room e uffici di rappresentanza all'estero, per un periodo non superiore a dieci mesi, nonché per la locazione dell'area espositiva, per la progettazione dello stand e del suo allestimento presso fiere internazionali;
- II. le spese di trasporto e assicurazione dei prodotti, relativamente a quelli necessari per l'allestimento delle aree di cui al punto precedente, con esclusione dei prodotti destinati alla vendita;
- III. le spese per hostess ed interpreti, relativamente al solo periodo di realizzazione delle attività di cui al precedente punto I.;
- IV. le spese per la promozione a mezzo stampa, social network e altro materiale pubblicitario preventivamente autorizzato;
- V. le spese per la realizzazione o implementazione del sito web aziendale, o relativo all'aggregazione, in lingua inglese o nella lingua del paese o dei paesi ove vengono realizzate le attività progettuali.

B) Consulenze e attività di supporto specialistico all'internazionalizzazione:

- I. le spese di consulenza per analisi di mercato negli stessi paesi oggetto delle iniziative di cui alla precedente lettera A);
- II. le spese di consulenza in materia contrattuale, doganale, legale e fiscale riferita agli stessi paesi oggetto delle iniziative di cui alla precedente lettera A);
- III. le spese di consulenza per la realizzazione di incontri tra operatori (agenti, buyers, ecc.);
- IV. le spese di consulenza per la ricerca e selezione di partner e/o distributori all'estero;
- V. le spese di gestione e coordinamento dell'aggregazione;

C) Attività finalizzate alla costituzione di partnership con imprese estere:

- I) le spese per studi di fattibilità finalizzati alla creazione di partnership con imprese estere.

D) Altre attività/spese:

- I) Saranno ammissibili le spese sostenute per le fidejussioni richieste dal Servizio Internazionalizzazione del sistema produttivo e finanza di impresa.
 - II) Potranno essere ammesse anche spese diverse da quelle sopra indicate a condizione che siano state accertate e preventivamente autorizzate dal Servizio Internazionalizzazione del sistema produttivo e finanza di impresa.
2. Alle spese sopra elencate si applicano i seguenti vincoli:
- I. Le spese per la realizzazione delle iniziative di cui alla precedente lettera A) *“Iniziative promozionali all'estero e partecipazione a fiere internazionali”* sono ammissibili solo se l'impresa partecipa direttamente e con contratto di locazione intestato alla stessa; non sono ammesse le spese per partecipazioni indirette tramite distributori o imprese della stessa aggregazione;
 - II. Le spese per consulenze, o per qualsiasi altra prestazione o fornitura, fatturate da società nella cui compagine siano presenti i soci, amministratori o dipendenti dell'impresa beneficiaria o i loro coniugi e parenti entro il secondo grado, nonché con dette fattispecie prestate da imprese Partner del medesimo progetto;
 - III. Le spese di locazione devono essere quelle indicate nel progetto di internazionalizzazione ed i relativi contratti redatti in italiano e in inglese o altra lingua, sottoscritti in data successiva a quella di presentazione della domanda di contributo, ad eccezione dei pagamenti per la prenotazione degli spazi espositivi presso fiere internazionali, a condizione che l'evento fieristico si svolga in data successiva alla pubblicazione del presente avviso. Nell'ipotesi di contratti di locazione in essere alla data di presentazione della domanda, viene riconosciuta la spesa a far data dal giorno di presentazione e per un periodo non superiore a quello stabilito al precedente comma 1, lettera A), punto I);
 - IV. Le spese sostenute per le consulenze, dovranno essere accompagnate da una relazione predisposta e sottoscritta dal consulente stesso, nella quale è descritto il lavoro svolto ed i risultati raggiunti, da allegare alla documentazione di richiesta saldo;
 - V. Non sono ammesse le spese di consulenza prestate per servizi continuativi o finalizzate alla gestione ordinaria dell'impresa, fra le quali (in modo non esaustivo): contabilità, gestione del personale, consulenza contrattuale, doganale, fiscale e legale, diversa da quella prevista nel precedente comma 1, lettera B) *“Consulenze e attività di supporto specialistico all'internazionalizzazione”*;
 - VI. Tutte le spese di cui sopra, riconducibili alle attività progettuali riportate nella scheda progetto Allegato E) o ALLEGATO E1) dovranno essere singolarmente elencate nell'Allegato 3).
 - VII. Il beneficiario dovrà dichiarare eventuali aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea (clausola “Deggendorf”), allegato F).

Art. 12

Ulteriori spese non ammissibili

1. Oltre quanto previsto all'art. 11, comma 2, non sono ammissibili le seguenti spese:
 - a) interessi passivi e altri oneri finanziari;
 - b) l'acquisto di terreni o fabbricati;
 - c) imposte, tasse, dazi che il beneficiario può recuperare;
 - d) in ogni caso non sarà riconosciuta l'imposta sul valore aggiunto (IVA) o imposte similari di paesi extra UE;

- e) sanzioni amministrative e contrattuali; spese per controversie legali;
 - f) spese derivanti da fluttuazione dei cambi;
 - g) spese per personale dipendente;
 - h) spese finanziate da altri programmi comunitari o nazionali o comunque rimborsate da terzi;
 - i) costi di alloggio e biglietti aereo;
 - j) derivanti da autofatturazione del beneficiario;
 - k) derivanti da fatturazione di soci, amministratori o dipendenti della stessa impresa beneficiaria o i loro coniugi e parenti entro il secondo grado;
2. Non sono ammesse spese, per qualsiasi ragione sostenute, nei confronti di beneficiari o imprese appartenenti alla stessa aggregazione.

Art. 13

Suddivisione e modifiche del budget

1. Le attività di cui alla lettera B) del precedente art. 11 devono essere rese da soggetti la cui attività e il cui profilo curriculare risulti compatibile con la consulenza offerta.
2. Le spese di cui al precedente art. 11 lettera B) non potranno superare il 30% calcolato sul totale di progetto riferito al singolo soggetto partecipante; mentre quelle relative alla lettera B, punto V), non potranno superare il 2% dello stesso totale di progetto.
3. Le spese concernenti le attività di cui alla lettera C) dell'art. 11 non potranno superare il 2% calcolato sul totale di progetto riferito al singolo soggetto partecipante. Le spese relative all'acquisto di servizi in valuta estera potranno essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in Euro pari all'imponibile ai fini IVA, determinato alla data di emissione della fattura.
4. Non sono ammesse modifiche della suddivisione del budget tra le spese così come specificate nelle lettere A), B), C) e D) del precedente art. 11. Sono ammesse variazioni di spesa solo all'interno di quelle previste e autorizzate nelle predette lettere A), B), C) e D).
5. La richiesta di variazione è comunicata al Servizio Internazionalizzazione del sistema produttivo e finanza di impresa non oltre 6 (SEI) mesi dalla data di ammissione a contributo. La variazione è ammessa solo a seguito di autorizzazione del Servizio, trasmessa a mezzo pec.
6. Le variazioni successivamente autorizzate non potranno comunque superare il totale parziale di cui alle lettere A), B), C) e D) stabilito in sede di ammissione a contributo.

Titolo III

Presentazione delle domande di contributo

Art. 14

Compilazione e trasmissione delle domande di ammissione

1. Le domande di agevolazione, pena la non ammissione a contributo, dovranno essere compilate mediante la piattaforma informatica **VBG** collegandosi all'indirizzo <http://bandi.regione.umbria.it> e, successivamente, trasmesse collegandosi all'indirizzo <http://trasmissione.bandiregione.umbria.it>, nei termini e secondo le modalità di seguito previste.

Art. 15

**Registrazione dei beneficiari a FED Umbria
e dotazione tecnologica degli stessi**

1. Ai fini della redazione e presentazione della domanda di ammissione a contributo l'impresa o l'impresa capofila che presenta la domanda per conto dell'aggregazione di aziende dovrà disporre:
 - a) dell'accreditamento sul sistema FED Umbria o SPID;
 - b) di una marca da bollo da € 16,00 da apporre:
 - I. sulla richiesta di ogni soggetto partecipante all'aggregazione (Allegato 1A-1B-1C) e da non apporre sulla domanda riepilogativa dell'aggregazione allegato 1);
 - II. sulla richiesta presentata dalla singola impresa o dal singolo professionista (Allegato 2-2A-2B);
 - c) di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), valido e funzionante;
 - d) del certificato di firma digitale del legale rappresentante in corso di validità.
2. Qualora il singolo beneficiario, o il soggetto capofila, che presenta la domanda non fosse già registrato in precedenza a FED-UMBRIA dovrà provvedervi collegandosi all'indirizzo <http://identity.pa.umbria.it> e attivare la funzione "Registrazione Nuovo Utente", seguendo le istruzioni ivi riportate. Completata la registrazione il sistema invia, all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di immissione dei propri dati personali, una password temporanea da modificare al primo accesso al sistema, dopo di che il soggetto interessato potrà accedere alla piattaforma informatica collegandosi all'indirizzo <http://bandi.regione.umbria.it>

Art. 16

Procedura di compilazione della domanda

1. Per effettuare la compilazione occorre collegarsi al sito della Regione Umbria (<http://bandi.regione.umbria.it>) che presenterà la pagina per l'autenticazione su FED Umbria. Una volta che l'utente è stato riconosciuto potrà iniziare la compilazione usando il canale "Nuova domanda" seguendo le istruzioni ivi indicate.
2. La piattaforma VBG prevede due accessi distinti: uno per le domande presentate da singole imprese/ professionisti ed uno per le aggregazioni.
3. Nel caso di presentazione della richiesta di aiuto da parte della singola impresa/professionista è necessario inserire tutte le informazioni previste nella piattaforma VBG, ivi compresi tutti gli allegati richiesti. Successivamente deve essere effettuato il download della domanda prodotta dal sistema che, firmata digitalmente dal legale rappresentante, dovrà essere ricaricata nella piattaforma VBG. A seguito di ciò cliccando il pulsante "Termina compilazione" si conclude la procedura di compilazione ottenendo l'attestazione dell'avvenuto completamento della fase di compilazione. La domanda in parola deve essere quindi trasmessa con le modalità previste nel presente avviso pubblico. Si precisa che fra l'operazione di download e il successivo upload del corrispondente .p7m della domanda non deve essere effettuata alcuna altra operazione sul sistema ed è necessario attenersi alle istruzioni riportate nel sistema stesso, nei modi e tempi previsti dalla piattaforma.
4. Nel caso di presentazione della richiesta di aiuto da parte di una aggregazione di imprese/professionisti, il soggetto capofila procede alla compilazione di tutte le informazioni richieste dalla procedura VBG riguardanti sia l'aggregazione che ciascun partecipante l'aggregazione stessa. Inoltre deve caricare in VBG tutti gli allegati richiesti

dalla procedura relativi sia al singolo partecipante che all'intera aggregazione. Gli allegati di ogni soggetto partecipante dovranno essere firmati digitalmente dal relativo legale rappresentante mentre quelli relativi all'aggregazione dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante del soggetto capofila. Effettuato l'upload di tutti gli allegati obbligatori il soggetto capofila effettuerà il download dell'allegato 1) "Scheda richiesta rete", prodotto dal sistema, e, apposta la propria firma digitale, dovrà inserire detto allegato nella piattaforma VBG. Successivamente, cliccando il pulsante "Termina compilazione" si conclude la procedura di compilazione ottenendo l'attestazione dell'avvenuto completamento della fase di compilazione. La domanda in parola deve essere trasmessa con le modalità previste nel presente avviso pubblico. Si precisa che fra l'operazione di download dell'allegato 1) "Scheda richiesta rete" e il successivo upload del corrispondente file .p7m - non deve essere effettuata alcuna altra operazione sul sistema ed è necessario attenersi alle istruzioni riportate nel sistema stesso, nei modi e tempi previsti dalla piattaforma.

5. Si precisa che gli allegati 1), 2), 2A) e 2B) sono prodotti dalla piattaforma VBG, con i dati inseriti dal compilatore. Tutti gli altri allegati sono reperibili nella stessa piattaforma VBG in formato Word o Excel, ad eccezione degli allegati 1A, 1B e 1C che sono resi disponibili in formato PDF compilabile.
6. Quando una aggregazione è già costituita, ai fini dell'individuazione dell'impresa capofila è sufficiente che la stessa si indichi come tale al momento della compilazione della domanda sulla piattaforma digitale. Nel caso in cui presenti domanda una aggregazione non costituita, ai fini della individuazione dell'impresa capofila, la stessa dovrà risultare dal contratto di rete o dall'atto costitutivo dell'ATI/ATS che sarà successivamente stipulato. In tal caso, nella "Scheda domanda", tutte le imprese che intendono partecipare all'aggregazione dovranno obbligarsi a sottoscrivere gli atti necessari alla costituzione dell'aggregazione.

Art. 17

Trasmissione delle domande di ammissione e termini

1. La trasmissione delle domande di ammissione potrà essere effettuato **dalle ore 10,00 del giorno 10/09/2019 e fino alle ore 12,00 del giorno 29/02/2020** collegandosi all'indirizzo <http://trasmissione.bandiregione.umbria.it>, fatto salvo eventuali atti amministrativi che ne anticipino la chiusura per esaurimento delle risorse finanziarie stabilite. Ai fini della trasmissione il sistema richiederà l'inserimento dei dati contenuti nella suddetta attestazione di completamento della compilazione e più precisamente:
 - a. nel caso di domanda presentata da singola impresa/professionista: codice identificativo domanda, codice fiscale dell'impresa richiedente i benefici e codice fiscale del soggetto compilatore;
 - b. nel caso di domanda presentata da aggregazione: codice identificativo domanda, codice fiscale dell'impresa/professionista capofila e codice fiscale del soggetto compilatore.

L'eventuale chiusura anticipata verrà comunicata esclusivamente mediante comunicazione sul canale bandi del sito istituzionale della Regione raggiungibile all'indirizzo: www.regione.umbria.it

2. A seguito della trasmissione verrà rilasciata la ricevuta di avvenuta trasmissione con indicate la data e l'ora di trasmissione che determinano l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

3. Nel sistema saranno successivamente resi disponibili il numero e la data di protocollazione della domanda di agevolazione trasmessa.
4. Ai fini della validità legale della domanda di contributo fa fede esclusivamente la trasmissione telematica effettuata con le modalità previste sul portale della regione: <http://trasmissione.bandiregione.umbria.it>. Non saranno, pertanto, ritenute valide le domande di contributo trasmesse con modalità diverse (a mano, tramite PEC, tramite Raccomandata, ecc.).

Art. 18

Assistenza tecnica alla compilazione e all'invio delle domande e responsabilità

1. L'assistenza tecnica di Umbria Digitale s.c.a.r.l. è attiva dal lunedì al giovedì dalle ore 8.00 alle ore 13.30 e dalle 14.40 alle ore 17.00, il venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00, sabato e festivi esclusi. Per richiedere l'attivazione del servizio contattare il service Desk l'helpdesk (numero verde 848.88.33.66 oppure 075.5027999 – email servicedesk@umbriadigitale.it).
2. Le risposte alle richieste di assistenza tecnica di Umbria Digitale s.c.a.r.l. saranno fornite entro i cinque giorni lavorativi al ricevimento delle stesse e in orario d'ufficio compatibilmente con le esigenze di servizio della struttura competente. Nei cinque giorni precedenti il termine finale previsto per la trasmissione delle domande non si garantisce la risposta alle richieste di assistenza tecnica per la compilazione delle stesse in tempo utile per la loro trasmissione.
3. L'amministrazione regionale, esclusivamente in caso di eventuale interruzione del servizio di compilazione e trasmissione online della domanda, dovuto a malfunzionamento del server della Regione Umbria, provvederà a prolungare il servizio medesimo per un tempo equivalente a quello dell'eventuale interruzione, dando puntuale informazione sul sito www.regione.umbria.it e all'indirizzo <http://bandi.regione.umbria.it> dell'orario di riavvio del servizio e dell'eventuale prolungamento del medesimo. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti, senza obbligo di ulteriori comunicazioni da parte del Servizio Internazionalizzazione del sistema produttivo e finanza di impresa. La Regione non procederà a prolungamenti dovuti a malfunzionamenti diversi da quelli sopra indicati.

Titolo IV

Istruttoria della domanda

Art. 19

Ordine di istruttoria

1. L'istruttoria delle domande sarà effettuata mediante procedura valutativa a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 123/98 e s.m.i.
2. L'ordine cronologico di presentazione sarà determinato dalla data e ora di trasmissione della richiesta di contributo risultanti dalla ricevuta di avvenuta trasmissione.
3. I progetti saranno sottoposti ad una prima istruttoria formale e, se superata, trasmessi per la successiva fase di valutazione tecnica ai fini dell'ammissione a contributo.
4. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate la concessione del contributo è disposta secondo il predetto ordine cronologico.

Art. 20**Istruttoria formale, esclusione e valutazione dei progetti**

1. Le domande di ammissione al contributo sono prese in esame, a cura del personale preposto dal Servizio Internazionalizzazione del sistema produttivo e finanza di impresa, in base alla data e ora di presentazione risultante nella piattaforma VBG.
2. L'istruttoria formale di ammissibilità è articolata nella maniera seguente:
 - a) verifica dei tempi e delle modalità di invio della richiesta di contributo;
 - b) verifica della completezza e regolarità della richiesta di contributo;
 - c) verifica dei requisiti e della documentazione allegata;
 - d) verifica della regolarità contributiva (DURC), della regolarità dei versamenti alla corrispondente Cassa di Previdenza o gestione separata INPS e regolarità INAIL anche per i professionisti;
 - e) verifica della certificazione antimafia di cui al D. Lgs. 159/2011;
 - f) verifica delle risultanze concernenti il Registro Nazionale Aiuti (RNA) di cui all'art. 52, comma 2, della legge n.234/201;
 - g) verifica della ammissibilità delle spese richieste.
3. **In ogni caso, saranno escluse le imprese o singoli professionisti con richieste di contributo:**
 - a) inviate fuori dai termini e con modalità diverse da quelle previste nel presente avviso;
 - b) compilate con modelli diversi da quelli allegati al presente avviso o con modelli compilati a mano;
 - c) mancanti della necessaria marca da bollo di € 16,00;
 - d) con esito negativo ai fini della richiesta di regolarità contributiva;
 - e) con esito negativo della richiesta di certificazione antimafia;
 - f) che a seguito dell'interrogazione al Registro Nazionale Aiuti (RNA) hanno superato il limite "de minimis" o che non ci sia sufficiente capienza economica per coprire l'intero contributo richiesto;
 - h) la compilazione e l'allegazione in upload di dichiarazioni redatte su modelli diversi da quelli allegati al presente avviso;
 - i) la mancata apposizione sulla scheda domanda – comprensiva di tutte le dichiarazioni obbligatorie richieste - della firma digitale del legale rappresentante di ogni impresa partecipante, compresa la capofila, o l'apposizione di firma digitale con certificato non valido;
 - j) l'apposizione sulla domanda, o su un qualsiasi altro allegato, della firma digitale di un soggetto diverso dal legale rappresentante, già indicato e risultante nella scheda domanda;
4. L'eventuale risultanza negativa di una singola impresa o professionista comporterà l'esclusione dell'intera aggregazione;
5. Al termine della fase di istruttoria formale, il Servizio Internazionalizzazione del sistema produttivo e finanza di impresa trasmette al Comitato tecnico di valutazione l'elenco delle imprese con risultanze istruttorie positive per gli adempimenti di competenza.
6. La valutazione tecnica e riconoscimento delle spese è articolata nelle seguenti fasi:
 - a) **Verifica tecnica dei contenuti e delle spese del progetto**
il Comitato tecnico di valutazione, con le modalità di cui al successivo articolo, esamina la qualità e gli obiettivi del progetto di internazionalizzazione presentato e attribuisce allo stesso il corrispondente punteggio di valutazione, contestualmente alla definitiva approvazione delle spese presentate, risultanti nella scheda domanda e, nell'ipotesi

del mancato riconoscimento di parte delle stesse, alla eventuale ridefinizione del budget complessivo di progetto.

b) Invio della documentazione

il Comitato tecnico di valutazione trasmette al Dirigente del Servizio "Politiche per il credito e internazionalizzazione delle imprese" l'elenco delle imprese i cui progetti hanno superato il punteggio necessario per l'ammissibilità, con allegato l'elenco delle spese ammesse, nonché quello dei progetti che non hanno superato il punteggio di valutazione minimo richiesto.

7. In caso di richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte del Servizio, quest'ultime dovranno essere inviate al responsabile del procedimento entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della richiesta. La richiesta sospende il decorso dei termini relativi alla conclusione del procedimento.
8. Nelle more dell'acquisizione delle risultanze della regolarità contributiva, della certificazione antimafia, dell'interrogazione sul Registro Nazionale Antimafia e di qualsiasi richiesta di integrazione necessaria ai fini della verifica delle condizioni di ammissibilità, il Servizio procede all'esame delle domande con data di presentazione successiva, fermi ed impregiudicati i diritti delle domande pervenute in data precedente.
9. Nelle more degli adempimenti di cui al precedente comma 8), nell'ipotesi che non sia stato possibile provvedere entro l'anno corrente all'ammissione a contributo e ad assumere il necessario impegno di spesa, si potrà provvedere con il Bilancio anno 2020 a condizione che ci siano le necessarie disponibilità finanziarie.

Art. 21

Criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi

1. Ai fini della procedura di ammissione a contributo, in conformità alla DGR n. 398 del 01/04/2019, il Comitato tecnico di valutazione terrà conto dei seguenti criteri:

	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO	
Validità qualitativa e tecnica	Contenuti del progetto di internazionalizzazione, con particolare riferimento alle attività previste, ai tempi e agli obiettivi indicati, alla loro congruenza con le strategie di sviluppo aziendale, nonché volti a stabilizzare la presenza sul mercato estero prescelto. Nel caso di domande presentate in forma aggregata, si terrà conto anche del livello di interazione operativa tra le imprese partecipanti rispetto alle attività progettuali previste.	30	Alto
		20	Medio
		10	Basso
		0	Scarso
Validità espositiva	Chiarezza nella pianificazione operativa e nei contenuti della proposta progettuale.	15	Alto
		10	Medio
		5	Basso
		0	Scarso
Validità innovativa	Realizzazione del progetto attraverso modalità che prevedano l'utilizzo di	15	Alto
		10	Medio
		5	Basso

	strumenti di approccio ai mercati mediante web e ICT.	0	Scarso
Coerenza con la strategia di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente RIS 3	Attività volte a rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione in coerenza alle disposizioni della deliberazione della Giunta regionale n. 1481 del 20/12/2018	SI punti 10 NO punti 0	
Aspetti ambientali o sociali	Progetti presentati da imprese o professionisti, o da almeno un soggetto presente all'interno dell'aggregazione, che alla data della domanda sia in possesso di certificazioni comunitarie debitamente documentate e allegata alla richiesta di contributo.	SI punti 5 NO punti 0	
Imprese femminili	Progetti presentati da imprese individuali la cui titolare è donna; per le società il rappresentante legale e almeno il 50% dei soci, che detengono almeno il 51% del capitale sociale, interamente sottoscritto da persone fisiche, devono essere donna.	SI punti 5 NO punti 0	
Imprese giovanili	Progetti presentati da imprese individuali il cui titolare ha una età inferiore a quaranta anni; per le società il rappresentante legale e almeno il 50% dei soci, che detengono almeno il 51% del capitale sociale interamente sottoscritto da persone fisiche, devono avere una età inferiore a 36 anni.	SI punti 5 NO punti 0	
Occupati	Numero di occupati presenti nelle imprese o professionisti dei soggetti che realizzeranno il progetto	SI punti 5 NO punti 0	

2. Saranno ammessi a contributo i soli progetti di internazionalizzazione con una valutazione pari o superiore a 40 (quaranta) punti.
3. Con riferimento ai suddetti criteri, ciascun beneficiario dovrà dichiarare, allegato E) se domanda singola o allegato E1) se domanda aggregata, tutte le necessarie informazioni per l'assegnazione dei corrispondenti punteggi di valutazione.
4. Ai fini della valutazione rispetto alla coerenza del progetto con la strategia di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente RIS 3, i soggetti beneficiari dovranno tenere conto della scheda sintetica di cui all'allegato G) e di quanto contenuto nella DGR n. 1481/2018 che è consultabile al link: <http://www.regione.umbria.it/pubblicita-legale1>

Art. 22

Concessione del contributo

1. Nel caso in cui, in sede di istruttoria formale o di valutazione tecnica, vengano ravvisati motivi di non ammissibilità o di esclusione della domanda presentata anche nei confronti

- di una sola delle imprese partecipanti all'aggregazione, tutte le imprese partecipanti riceveranno formale comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i., anche al fine di instaurare l'eventuale contraddittorio ivi previsto.
2. Nel caso di mancato riscontro o di non accoglimento delle osservazioni presentate il Servizio Internazionalizzazione del sistema produttivo e finanza di impresa adotterà il relativo provvedimento finale di esclusione.
 3. Ai fini dell'ammissione a finanziamento, l'Amministrazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 31, comma 8-quater della L. n. 98/2013, procederà alla verifica della regolarità contributiva di tutte le imprese partecipanti all'aggregazione. In considerazione del fatto che la regolarità contributiva costituisce condizione indispensabile per la concessione dei contributi, si suggerisce a tutte le imprese partecipanti all'aggregazione di verificare preliminarmente la propria posizione.
 4. In attuazione della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i., a decorrere dal 1 luglio 2017, al fine di verificare e garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa Europea e Nazionale in materia di aiuti di Stato e aiuti de minimis, il suddetto Servizio sarà tenuto all'interrogazione del Registro Nazionale Aiuti e alla trasmissione allo stesso delle informazioni relative agli aiuti di cui all'art. 52 comma 2 della medesima legge n.234/2012.
 5. A far data dallo stesso 1 luglio 2017 l'adempimento dei suddetti obblighi di interrogazione nonché la trasmissione delle informazioni relative agli aiuti da concedere, costituiranno condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti di cui all'art. 52 comma 2 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e s.m.i..
 6. Nei confronti delle imprese partecipanti per le quali la verifica della regolarità contributiva abbia avuto esito negativo saranno altresì adottati i relativi provvedimenti di non ammissibilità, ai sensi dall'art. 31, comma 8-quater della L. n. 98/2013.
 7. Qualora anche una sola delle imprese partecipanti alla aggregazione non risulti in regola con la disciplina in materia di aiuti di Stato, con la certificazione antimafia o con le disposizioni in materia di regolarità contributiva, ai sensi dei precedenti commi 3, 4 e 5 il Servizio Internazionalizzazione del sistema produttivo e finanza di impresa dichiarerà l'esclusione della intera aggregazione richiedente.
 8. Il Servizio Internazionalizzazione del sistema produttivo e finanza di impresa, nei 15 (quindici) giorni successivi al ricevimento delle risultanze del Comitato tecnico di valutazione provvede all'invio di apposita comunicazione PEC ai soggetti ammessi a contributo contenente l'elenco delle spese ammesse di cui all'allegato 3, o, eventualmente, le motivazioni di esclusione. I soggetti ammessi dovranno sottoscrivere il file .PDF allegato alla suddetta comunicazione contenente, tra l'altro, l'elenco delle spese ammesse, sottoscriverlo e rinviarlo con posta certificata al Servizio stesso, non oltre cinque giorni dalla data di ricevimento.
 9. Successivamente al ricevimento della lettera di accettazione, debitamente sottoscritta con le modalità di cui al comma precedente, da parte dei soggetti ammessi, l'attività istruttoria si conclude con apposito atto del dirigente del Servizio Internazionalizzazione del sistema produttivo e finanza di impresa che formalizza la concessione del contributo.

Titolo V

Modalità e realizzazione del progetto

Art. 23

Tempi di realizzazione del progetto

1. L'inizio del progetto decorre dal giorno di presentazione della domanda di contributo e saranno ammesse le spese sostenute a far data dal giorno successivo alla richiesta stessa.
2. Il progetto dovrà essere concluso entro 12 (dodici) mesi a far data dal giorno della comunicazione di concessione del contributo trasmessa mediante pec da parte del Servizio internazionalizzazione del sistema produttivo e finanza di impresa.
3. La rendicontazione delle spese a saldo dovrà essere trasmessa, mediante la piattaforma SMG, non oltre 90 giorni dalla data di conclusione del progetto. Non saranno ammesse a contributo le spese i cui pagamenti siano stati effettuati oltre i trenta giorni successivi la data di scadenza del progetto, come fissata al precedente comma 2.
4. L'eventuale proroga del progetto, di norma, non potrà essere concessa per un periodo superiore a sei mesi.

Art. 24

Variazioni del progetto e della composizione dell'aggregazione

1. Il progetto può essere modificato, con l'autorizzazione del Servizio Internazionalizzazione del sistema produttivo e finanza di impresa, alle sole condizioni e modalità previste dal presente avviso.
2. L'aggregazione, di norma, deve mantenere la stessa composizione sino alla conclusione del progetto. Per giustificati motivi di recesso o di esclusione di un beneficiario, il Servizio Internazionalizzazione del sistema produttivo e finanza di impresa, può autorizzare eventuali variazioni dell'aggregazione proponente. Non sarà ammesso il recesso o l'esclusione del partner beneficiario che svolge il ruolo di capofila, pena la revoca del finanziamento all'intera aggregazione.
3. Ai fini della variazione di uno o più componenti l'aggregazione, il capofila deve presentare una richiesta motivata al Servizio Internazionalizzazione del sistema produttivo e finanza di impresa. In allegato a detta richiesta dovrà presentare la documentazione, comprendente copia dell'istanza di recesso e di subentro delle imprese interessate, debitamente sottoscritte con firma digitale dalle imprese interessate.
4. In presenza di esplicito diniego alla variazione, l'aggregazione deve concludere il progetto nei modi e tempi stabiliti dal presente avviso, formalmente accettati da ciascuna impresa partecipante, pena la revoca dell'intero contributo concesso all'aggregazione stessa.
5. Nell'ipotesi che venga accettata la variazione dell'aggregazione, che comporti l'ingresso di un nuovo beneficiario in sostituzione di un altro, il nuovo beneficiario deve possedere gli stessi requisiti richiesti in sede di domanda per l'ammissione al contributo richiesti dal bando e assumere gli obblighi da esso derivanti, compresi i termini di conclusione del progetto già definiti per l'aggregazione interessata. Il possesso di tali requisiti deve essere dichiarato da tale soggetto e supportato dalla necessaria documentazione.
6. Il comma precedente si applica anche al caso in cui il beneficiario sia interessato da operazioni straordinarie quali fusioni, incorporazioni, cessioni di rami di azienda, e di quant'altro comporta la modifica del soggetto giuridico.
7. Il recesso di uno dei partner beneficiari ha come effetto la revoca dell'eventuale contributo allo stesso concesso e la restituzione delle eventuali somme percepite. Le spese sostenute e quietanzate dal partner beneficiario recedente non possono essere oggetto di contributo per lo stesso, nonché per il beneficiario subentrante o per gli altri soggetti dell'aggregazione. All'eventuale beneficiario subentrante non può essere

assegnato un contributo superiore a quello stabilito per il partner uscente. Non può essere inoltre aumentata la percentuale di contributo di ciascun beneficiario, rispetto a quella stabilita in sede di ammissione.

Art. 25

Obbligazioni dei beneficiari

1. I beneficiari hanno l'obbligo di realizzare l'attività ammessa al contributo, di rendicontare e documentare le spese sostenute nonché le obbligazioni di visibilità e di comunicazione in conformità alle disposizioni di legge e quelle del presente avviso. I beneficiari sono, altresì, soggetti, ad ogni altra disposizione prevista dal diritto dell'Unione Europea e dal diritto nazionale, applicabile alle attività finanziate.
2. I beneficiari dovranno realizzare il progetto approvato, con le variazioni preventivamente approvate con le modalità previste nel presente avviso.
3. Il beneficiario è tenuto a rendicontare, entro il termine per la realizzazione delle attività di cui al precedente articolo 23, le spese ammissibili al contributo, utilizzando a pena di inammissibilità di dette spese, la piattaforma SMG (<http://smg2014.regione.umbria.it/>), inserendo i dati e i documenti richiesti su "Rendicontazione/Documenti di spesa-pagamenti".
4. Il beneficiario dovrà curare la conservazione della copia della documentazione amministrativa e contabile relativa al progetto in modo separato dagli altri atti amministrativi dell'impresa e dovrà renderla accessibile senza limitazioni al controllo e alle ispezioni dei funzionari incaricati dalle autorità regionali, nazionali o comunitarie. Ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013, detta documentazione deve essere mantenuta per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione. La data di decorrenza di tale termine sarà comunicata al beneficiario. Il termine è sospeso in caso di procedimento giudiziario o su domanda motivata della Commissione Europea (Reg. UE n.1303/2013 art. 140);
5. In particolare in tutte le forme di comunicazione, riguardanti le attività ammesse al finanziamento, dovranno essere esposti l'emblema dell'Unione Europea, del POR FESR e della Regione Umbria, (esempi su: www.regione.umbria.it/programmazione-fesr);
6. Il beneficiario deve adempiere agli obblighi di informazione di sua competenza così come indicato al punto 2.2, allegato XII, del Reg. (UE) n. 1303/2013 e in particolare:
 - a) accettare la propria inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell'art. 115, paragrafo 2, del Regolamento UE n. 1303/2013;
 - b) informare il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi, attraverso una breve descrizione dell'operazione in italiano ed in inglese da inserire sul proprio sito web, ove questo esista;
 - c) affiggere un poster all'interno della propria struttura con informazioni sintetiche sul progetto finanziato (esempi disponibili su: www.regione.umbria.it/programmazione-fesr);
7. Il beneficiario deve inoltre:
 - a) avere un conto corrente dedicato alle operazioni di pagamento e di incasso relative al progetto e comunicato al momento della richiesta di anticipo o di saldo del contributo;
 - b) regolare tutti i pagamenti attraverso bonifico singolo, assicurando in ogni caso la riconducibilità del pagamento al relativo documento di spesa;

- c) dimostrare la quietanza di pagamento attraverso la fattura (o documento equivalente) accompagnata da copia della parte di estratto conto interessato che attesti il pagamento e l'uscita finanziaria dal conto corrente dedicato del beneficiario, preventivamente comunicato.

Art. 26

Modalità di erogazione dell'anticipo

1. La richiesta di pagamento dell'anticipo deve essere presentata dalla singola impresa o professionista partecipante al progetto, allegando la relativa polizza fideiussoria, la quale dovrà avere una scadenza almeno di dieci mesi superiore alla data prevista per la conclusione del progetto. In ogni caso, il soggetto beneficiario del contributo dovrà garantire il pagamento in via anticipata, di tre mesi in tre mesi, dei supplementi di premio sino alla data dell'atto amministrativo di liquidazione del contributo. Pertanto, la polizza dovrà rimanere in essere sino alla formale comunicazione di svincolo da parte della Regione Umbria alla quale non potrà essere opposto, in nessun caso, il mancato pagamento di supplementi di premio.
2. Lo stesso documento di polizza deve essere firmato digitalmente dal soggetto obbligato e dal fideiussore utilizzando esclusivamente il modello di cui all'allegato H) del presente avviso.
3. La somma di anticipo potrà essere richiesta una sola volta e nel limite massimo del 40% dell'ammontare del contributo concesso alla singola impresa richiedente.
4. La richiesta di anticipo allegato 4) e la polizza fideiussoria, firmata digitalmente, dovranno essere presentate, a pena di inammissibilità, mediante l'utilizzo della piattaforma SMG. Il beneficiario deve inoltre riportare nella richiesta di anticipo lo stesso IBAN indicato al momento della richiesta di contributo, allegato I).

Art. 27

Modalità di erogazione del saldo

1. La richiesta di erogazione del saldo allegato 5) dovrà essere presentata entro il termine di realizzazione delle attività di cui al precedente articolo 23. Tale richiesta dovrà essere effettuata esclusivamente per mezzo della piattaforma SMG.
2. L'erogazione del saldo avverrà solo dopo la verifica della documentazione attestante le spese rendicontate.
3. La verifica di cui al comma precedente dovrà essere effettuata entro 90 giorni dalla presentazione della rendicontazione. Detto termine potrà essere sospeso se ciò è necessario per la richiesta di ulteriori informazioni e documentazione utili alla corretta esecuzione della verifica.
4. Non sarà riconosciuta a rendicontazione la documentazione di spesa che, oltre quanto già indicato negli articoli precedenti del presente avviso, è stata predisposta e inserita nella piattaforma SMG in maniera difforme ai seguenti obblighi:
 - a) i documenti di spesa, fatture o altra documentazione, devono riportare la dicitura: "POR FESR REGIONE UMBRIA – ASSE III – AZIONE 3.3.1. – CUP N.";
 - b) in mancanza dei riferimenti di cui al comma precedente, per giustificate ragioni, il beneficiario dovrà produrre una dichiarazione da cui risulti che la spesa è riconducibile al "POR FESR REGIONE UMBRIA – ASSE III – AZIONE 3.3.1. – CUP n. ___.";

- c) ai documenti di spesa dovranno essere allegati i criteri di selezione di beni e servizi; offerte; eventuali indagini di mercato; curriculum dei consulenti o profilo della ditta che ha fornito la consulenza;
- d) dovrà essere fornita la necessaria documentazione attestante la base legale del rapporto che ha dato origine alla spesa, quali: contratti o lettere di incarico, polizze, offerte accettate dalla controparte, ordini di acquisto accettati dal fornitore;
- e) in ogni caso dovrà essere sempre e comunque fornita prova dell'esecuzione della prestazione: documenti di trasporto; relazioni e documenti da cui risulti il contenuto delle consulenze; foto e video degli eventi realizzati; programmi e agende degli eventi; copia dei depliant e degli altri prodotti pubblicitari, sui quali siano stati obbligatoriamente apposti i loghi dell'Unione Europea, del POR FESR, dello Stato Italiano e della Regione Umbria.

Art. 28

Controlli in loco

- 1. Gli interventi finanziati saranno soggetti a verifica mediante controlli in loco disposti dalla Regione ai sensi dell'art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 ed effettuati da funzionari regionali. Tali controlli potranno essere effettuati, sia a supporto della attività istruttoria, o successivamente alle fasi di ammissione ed erogazione dei contributi. Saranno effettuati sia su base campionaria, sia per casi specifici, previa idonea e tempestiva comunicazione all'impresa beneficiaria oggetto di verifica, nel rispetto della normativa regionale, nazionale ed europea.
- 2. I controlli potranno essere effettuati anche successivamente alla erogazione dei contributi su base campionaria da parte delle competenti autorità.

Art. 29

Revoca e recupero delle erogate

- 1. Oltre a quanto stabilito nei precedenti articoli, il procedimento di revoca del contributo verrà avviato ogni qualvolta che, a seguito di accertamenti e verifiche, si riscontrino una o più delle seguenti situazioni:
 - a) dati, notizie o dichiarazioni inesatte o false;
 - b) irregolarità della documentazione di spesa presentata;
 - c) mancanza dei requisiti relativi all'ammissibilità delle spese;
 - d) ogni e qualsiasi altra fattispecie dolosa da parte del richiedente.

Art. 30

Tempi e fasi del Procedimento

- 1. Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il Responsabile del procedimento e dell'istruttoria amministrativa è il Dirigente del Servizio "Internazionalizzazione del sistema produttivo e finanza di impresa" della Direzione regionale SALUTE, WELFARE. SVILUPPO ECONOMICO, ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E DIRITTO ALLO STUDIO, dott. Franco Billi. tel. 075 5045406, indirizzo e-mail: fbilli@regione.umbria.it
- 2. Il procedimento amministrativo per la concessione del contributo sarà avviato con le modalità stabilite dal presente avviso, e secondo i tempi e le fasi seguenti:

FASE	INIZIO	TERM INE	ATTIVITA'
Pubblicazione dell'avviso pubblico sul BURU	Successivamente alla approvazione della DGR che fissa i criteri per la predisposizione dell'avviso.	Alla data di conclusione delle attività amministrative e contabili riferite alle imprese beneficiarie.	- Approvazione e pubblicazione dell'avviso pubblico comprensivo dei necessari allegati. - Approvazione e pubblicazione di eventuali modifiche e integrazioni dell'avviso.
Istruttoria formale delle domande presentate	Entro 10 giorni dal ricevimento della domanda	30 giorni	- Verifica delle dichiarazioni. - Richiesta DURC. - Consultazione Registro aiuti (RNA) richiesta codice COR. - Richiesta certificazione antimafia. - Verifica delle spese presentate. - Invio risultanze al Comitato tecnico di valutazione.
Istruttoria tecnica delle domande presentate e assegnazione del punteggio di ammissione, a cura del Comitato tecnico di valutazione.	Nei 5 giorni successivi alla conclusione dell'istruttoria formale	30 giorni	- Valutazione della proposta progettuale. - Approvazione definitiva delle spese presentate. - Assegnazione punteggio di valutazione e contestuale riconoscimento delle spese ammesse. - Invio alla Sezione II delle risultanze per la definizione degli atti conseguenti.
Predisposizione ed approvazione degli atti amministrativi per l'ammissione a contributo.	Nei 5 giorni successivi dall'invio dei verbali di valutazione	30 giorni	- Invio lettera ai beneficiari per l'accettazione delle risultanze istruttorie e del budget di spesa approvato. - Acquisizione pec di accettazione trasmessa dal beneficiario - Determina di ammissione a contributo. - Determina per assumere l'impegno di spesa. - Comunicazione al beneficiario degli impegni di

			spesa e della data di scadenza del progetto approvato
Inserimento di tutte le risultanze sulla piattaforma SMG	Nei 5 giorni successivi alla comunicazione alle imprese	30 giorni	- Inserimento nella piattaforma SMG dei dati aziendali, di progetto e di spesa, concernenti tutti i beneficiari.
Approvazione di eventuali richieste di subentro	Nei 5 giorni successivi alla richiesta	30 giorni	- Tutte le attività connesse all'istruttoria formale, tecnica e di approvazione degli atti amministrativi, compreso l'invio delle risultanze alla impresa subentrante.
Approvazione di eventuali modifiche delle attività progettuali e di spese ammesse	Nei 5 giorni successivi alla richiesta	30 giorni	- Istruttoria tecnica e predisposizione del verbale di approvazione. - Comunicazione delle risultanze alla impresa richiedente.
Richiesta anticipo contributo	Nei 5 giorni successivi alla richiesta	30 giorni	- Verifica fideiussione. - Richiesta DURC. - Richiesta certificazione antimafia. - Predisposizione atti amministrativi e contabili.
Richiesta saldo contributo	Nei 5 giorni successivi alla presentazione del saldo sulla piattaforma SMG	90 giorni	- Verifica della documentazione relativa alle spese sostenute dalle imprese. - Richiesta di eventuali integrazioni alla documentazione presentata. - Richiesta DURC. - Richiesta certificazione antimafia. - Adempimenti connessi al Registro Imprese (RNA) richiesta codice COVAR. - Verifica definitiva di tutta la documentazione inserita dal

			beneficiario sulla piattaforma SMG. - Predisposizione atti amministrativi e contabili per pagamento saldo. - Svincolo eventuale fideiussione.
--	--	--	--

3. Tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie saranno inviate tramite la seguente Posta Elettronica Certificata (PEC): direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it
Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali all'Amministrazione da parte delle imprese beneficiarie devono essere effettuate tramite la suddetta PEC, se non diversamente specificato nel presente avviso o richiesto per le vie brevi.
4. Al fine di accelerare le procedure istruttorie, e nelle more delle risultanze delle richieste del DURC, Registro aiuti, antimafia, ecc., sarà possibile inviare al Comitato tecnico di valutazione i progetti per gli adempimenti di competenza. L'eventuale ammissione a contributo dei soggetti richiedenti, anche in presenza di una valutazione positiva, è subordinata all'esito favorevole della necessaria istruttoria formale.

Titolo VI

Disposizioni finali

Art. 31

Informativa e trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), i dati forniti alla Regione Umbria saranno trattati per le finalità dell'avviso e per gli scopi istituzionali, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei richiedenti in conformità al normativa sopra richiamata.
2. Pertanto, la Regione Umbria fornisce le seguenti informazioni per il trattamento dei dati:
 - a) la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici e manuali;
 - b) i dati forniti sono trattati dalla Regione Umbria per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente avviso, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
 - c) il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata ammissione e conseguente non assegnazione del contributo;
 - d) i dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
 - e) i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Umbria.
 - f) I dati oltre che agli incaricati del trattamento, al personale del Servizio, saranno comunicati al Comitato Tecnico di Valutazione e potranno essere trasmessi per

quanto di competenza ad altri uffici pubblici della Regione, dello Stato e dell'Unione europea.

- g) il Titolare del trattamento dei dati è la Regione Umbria – Giunta regionale, con sede in Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia; Email: infogiunta@regione.umbria.it; PEC: regione.giunta@postacert.umbria.it; Centralino: +39 075 5041) nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente della Giunta Regionale;
 - h) il responsabile del trattamento e della protezione dei dati è il dirigente del Servizio Internazionalizzazione del sistema produttivo e finanza di impresa, dott. Franco Billi, email di contatto: fbilli@regione.umbria.it;
- 3. In ogni momento gli interessati possono esercitare i loro diritti nei confronti di ciascun titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 15 e seguenti del Regolamento (UE) 679/2016, inviando una comunicazione al dirigente del Servizio suddetto al seguente indirizzo di posta elettronica: direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it
 - 4. La Regione darà pubblicità dei dati dei beneficiari, delle attività finanziate e dell'entità del contributo concesso, anche ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.

Art. 32

Diritto di Accesso

- 1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi di cui all'art. 22 della legge n. 241/1990, viene esercitato, con motivata richiesta scritta indirizzata alla Regione Umbria, Direzione regionale Attività produttive. Lavoro, formazione e istruzione, Servizio "Internazionalizzazione del sistema produttivo e finanza di impresa" e trasmessa per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it
- 2. L'accesso civico a dati e documenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 viene esercitato con motivata istanza indirizzata alla Regione Umbria, Direzione regionale Attività produttive. Lavoro, formazione e istruzione, Servizio "Internazionalizzazione del sistema produttivo e finanza di impresa" e trasmessa per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it

Art. 33

Ricorso avverso i provvedimenti

- 1. I provvedimenti inerenti la definizione delle procedure concernenti l'ammissibilità a contributo potranno essere impugnati di fronte al TAR dell'Umbria, entro 60 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.U.

Art. 34

Norme richiamate

- 1. Gli interventi previsti dal presente avviso a sportello sono disposti in conformità alla normativa sulla Programmazione dei Fondi Strutturali dell'Unione Europea, con particolare riferimento al Fondo FESR, Asse III, Azione 3.3.1. e per quanto concerne il regime di aiuto al Reg. (UE) n.1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore "*de minimis*".

2. Se entro il termine di invio delle domande di contributi, verranno emanate da parte della Commissione Europea o dalle autorità nazionali nuove e diverse prescrizioni della Commissione Europea che vadano a modificare modificano le previsioni del presente avviso, entro il termine per l'invio delle domande di contributo queste saranno recepite dalla Giunta Regionale attraverso apposita con Delibera Deliberazione di modifica dello stesso che sarà pubblicata sul B.U.R.U., con effetto retroattivo dal momento della pubblicazione del presente Avviso.
3. Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni europee e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di aiuto. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si applicano le norme dell'Unione Europea, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.
5. L'Amministrazione regionale si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti dell'Unione Europea.

Art. 35 **Modulistica**

1. La modulistica relativa al presente avviso è riportata in allegato come segue:
 1. Avviso pubblico (allegato A)
 2. Schede domanda (allegati: 1-1A-1B-1C-2-2A-2B)
 3. Schede progetto (allegati: E-E1)
 4. Dettaglio spese (allegato 3)
 5. Codici Ateco 2007 (allegato B)
 6. Dichiarazione "de minimis" (allegato C)
 7. Dichiarazione "de minimis" impresa unica (allegato D)
 8. Dichiarazione Deggendorf (allegato F)
 9. Sintesi RIS 3 UMBRIA (allegato G)
 10. Schema polizza fideiussoria (allegato H)
 11. Dichiarazione conto corrente dedicato (allegato I)
 12. Richiesta erogazione anticipo (allegato 4)
 13. Richiesta erogazione saldo (allegato 5)
 14. Definizione PMI (allegato 6)